



Segretariato generale della Giustizia amministrativa
Il Segretario Generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 15, comma 5 e l'art. 19;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 196, in data 24 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 16 ottobre 2020, n. 2280 di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della Giustizia Amministrativa;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali stipulato il 9 marzo 2020, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area I, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7/B in data 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R.;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 135 in data 26 maggio 2020, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 50 in data 26 gennaio 2021, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTO l'interpello indetto con il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 16 in data 29 gennaio 2020 con il quale è stata chiesta ai dirigenti della Giustizia amministrativa la disponibilità a ricoprire i posti di funzione ivi richiamati, indicandoli in ordine di preferenza;

CONSIDERATO che il dr. Luigi Eustachio CASAMASSIMA ha superato il termine massimo, previsto dalla disciplina anticorruzione, di permanenza nel TAR Basilicata, attualmente ricoperto, giusta decreto di conferimento n. 69 del 28 febbraio 2018, con conseguente obbligo di rotazione;

CONSIDERATO che al dr. CASAMASSIMA debba essere attribuito l'Ufficio di Segreteria generale del TAR Puglia, Sede di Bari, dallo stesso indicato al 2° posto della graduatoria sulla preferenza delle sedi disponibili;

RITENUTO che questa situazione determina la necessità per il dirigente di riorganizzare la propria vita in altra Regione e che si rende quindi opportuno prorogare la scadenza del precedente contratto fino al 30 giugno 2021, per consentire allo stesso di provvedere al reperimento di un alloggio ed alle altre necessità che non possono essere adempiute nel ristretto termine stabilito dalla procedura;

VALUTATO il *curriculum* del dirigente;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di direzione del predetto Ufficio al dr. Luigi Eustachio CASAMASSIMA anche in ragione delle doti culturali e professionali acquisite nel corso della carriera;

D'INTESA con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i T.A.R.

DISPONE

Articolo 1

(Conferimento dell'incarico)

Per i motivi richiamati in premessa, l'incarico conferito con decreto n. 69 del 28 febbraio 2018 al dr. Luigi Eustachio CASAMASSIMA, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, è prorogato fino al 30 giugno 2021.

A far data dal 1° luglio 2021 è conferito allo stesso dirigente l'incarico di direzione dell'Ufficio di Segreteria generale del TAR Puglia, Sede di Bari.

Articolo 2

(Oggetto dell'incarico)

Il dirigente dell'Ufficio di Segreteria generale del TAR Puglia, Sede di Bari ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 e dall'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 7/B in data 6 febbraio 2012, richiamati in premessa.

Articolo 3

(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- l'adozione di misure che, valorizzando le risorse e gli strumenti disponibili, consentano di raggiungere risultati positivi nell'attività di supporto alle funzioni giurisdizionali, realizzando, a livello organizzativo, una proficua attività di collaborazione con i Presidenti e i magistrati assegnati al T.A.R.;
- il miglioramento dei livelli di comunicazione con l'utenza esterna sotto il profilo della tempestività e della completezza delle informazioni fornite;

- l'attivazione e/o l'affinamento di criteri operativi utili per accelerare la definizione dei giudizi pendenti ed eliminare o ridurre l'eventuale arretrato;
- la razionale distribuzione dei carichi di lavoro tra il personale assegnato al Tribunale;
- la cura diligente e tempestiva della pubblicazione sul sito informatico della giustizia amministrativa delle pronunce giurisdizionali;
- l'adozione delle misure occorrenti per adeguare la sicurezza degli uffici ai livelli stabiliti dalla legge, tenuto conto delle disposizioni relative ai datori di lavoro.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 23 del 30 gennaio 2020, PTPC per il triennio 2020/2022 - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa (voce Amministrazione trasparente, altri contenuti corruzione) nonché gli obblighi discendenti dai documenti emanati in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 30 giugno 2024.

Articolo 5

(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

È sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale nell'ambito degli uffici della Giustizia amministrativa.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE